



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 12/07/2005

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2005, n. 820

Adelfia (Ba) - Variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio" approvato con delib. di C.C. n. 33 del 30/09/2002.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 6.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che, fatta salva la possibilità d'annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/1999, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che u n'autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume, su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano.

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte del Capogruppo Consiliare "Sviluppo nella Solidarietà", un esposto che segnala, la realizzazione in corso di opere comportanti la cementificazione dell'alveo del torrente Valenzano nel territorio comunale di Adelfia.

Al fine dell'esercizio del controllo delle funzioni delegate il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica dell'esposto pervenuto che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

INTERVENTO: Comune di ADELFA (BA) Variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio" approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/9/2002.

Al fine della valutazione della legittimità delle opere in corso di esecuzione segnalate nell'esposto sopra citato si è fatto riferimento anche alla documentazione progettuale, prodotta dal comune di Adelfia e trasmessa presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica per l'acquisizione del parere paesaggistico con nota comunale n° 9171 del 4/6/2003 di cui al prot. n° 6097 del 25/6/2003, attinente al "Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata su piattaforma per fiere luna-park e parcheggi"; quanto sopra atteso che i lavori segnalati rientrano in un programma generale di riqualificazione urbanistica che prevede la sistemazione dell'intera maglia territoriale ricompresa tra via Generale Dalla Chiesa, la

ferrovia del Sud-Est ed il sovrappasso ferroviario già sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale di Adelfia (delibera di C.C. n° 42 del 19/7/2001) nonchè, "propedeuticamente dibattuto positivamente nella conferenza cittadina indetta il 7/7/2001".

In particolare i lavori in corso di esecuzione, come segnalato dall'esposto pervenuto, costituiscono variante tecnica al progetto originario di "area attrezzata per mercato e parcheggio" ovvero fanno parte del "Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata su piattaforma per fiere luna-park e parcheggi approvato con delibera di C.C. n° 42 del 19/7/2001 (progetto preliminare) e con delibera di C.C. n° 33 del 30/9/2002 (progetto definitivo), che risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici (delibera di C.C. n° 8 del 26/2/2002); lo stesso progetto risulta approvato (all'epoca) sia in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P. di F.) ed adottato (P.R.G.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. n01312001.

Il progetto sopra citato prevede la realizzazione di un'area attrezzata quale collegamento fisico tra due distinti doni della città (Montrone e Canneto) con collocazione baricentrica di servizi per la residenza di cui al D.M. 2/4/68 n° 1444, reputati dall'Amministrazione Comunale "essenziali per la città a tutto beneficio dello sviluppo socio-economico dell'intera comunità".

Il progetto in parola prevede in particolare la realizzazione di un tunnel in cls, armato in opera e prefabbricato (per quanto attiene all'impalcato di copertura a quota stradale), che andrà a sovrastare il torrente Valenzano che attualmente separa i due doni della città realizzando pertanto una sorta di "piastra attrezzata" di collegamento dell'attuale tessuto edificato esistente con funzioni di piazza ovvero di luogo di socializzazione.

La predetta "piazza ponte" sarà in parte pavimentata, in parte sistemata a verde ed a parcheggio pubblico; è prevista altresì la realizzazione di condotte interrato di acquedotto, pubblica illuminazione, fogna nera e fogna bianca, impianto antincendio ed opere di arredo urbano.

Relativamente al progetto di che trattasi con nota comunale n° 9171 del 4/6/2003, sono state evidenziate le motivazioni di pubblica utilità e di urgenza delle opere di che trattasi nonché l'assenza di alternative localizzative dell'intervento in progetto.

La documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- ALL 1 Stralcio di P.R.G
- ALL 2 Stralcio del P.di F
- ALL 3 Planimetria generale
- ALL 4 Planimetria quotata
- ALL 5 Sezione
- ALL 6 Particolare muro di cinta
- TAV 1 Particolari strutturali fondazioni e muri di sostegno/armatura
- TAV 2 Particolari strutturali sovrastruttura
- Rendering tridimensionale dell'area d'intervento
- Studio geologico-geotecnico e di indagine paesaggistica,

Pur in presenza di formale istanza comunale, prodotta con nota n° 9171 del 4/6/2003 di cui al prot. n° 6097 del 25/6/2003, in merito al "Progetto per la realizzazione di un'area attrezzata su piattaforma per fiere luna-park e parcheggi" (di cui le presunte opere abusive segnalate dall'esposto pervenuto costituiscono variante tecnica) non risulta a tutt'oggi rilasciato alcun parere favorevole da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Di contro, in merito al progetto di che trattasi, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia ha irritualmente rilasciato, ai sensi dell'art. 151 del T.U. 490/99 (oggi D.lvo 42/04), l'autorizzazione paesaggistica n° 5925 del 22/4/2004.

Con Decreto n° 10579 del 18/6/2004 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia - ha annullato, ai sensi del D.Lgs 22/1/04 n° 42, la predetta autorizzazione paesaggistica comunale.

Il Comune di Adelfia proponeva il ricorso n. 1917 del 2004 dinanzi al T.A.R. contro la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto n° 10579 del 18/6/2004 recante l'annullamento del provvedimento autorizzatorio comunale in precedenza citato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, con sentenza n° 6236 del 23/12/2004, ha respinto il ricorso comunale per l'annullamento, previa sospensiva, del Decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia.

Ciò premesso ed alla luce di quanto in precedenza riportato nonché dalla documentazione prodotta dall'esposto pervenuto e dagli atti e grafici in possesso di questo Assessorato, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in corso di realizzazione ed il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento in corso quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione "E" le aree interessate dall'intervento non risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore normale "E" prevedono "la valorizzazione delle peculiarità del sito" (art. 2.02 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "E", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che il predetto strumento di pianificazione paesistica regionale non fissa alcuna direttiva di tutela attesa l'efficacia "nulla" del Piano nelle zone classificate di valore normale "E" come quella in specie; il tutto comunque fermo restando "che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presentiscono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità accrescendo e non sminuendo il valore del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione, (qualità della strumentazione, urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione)"

- Entrando nel merito della necessità o meno del rilascio di un'autorizzazione e/o di un parere paesaggistico in merito all'intervento in corso di esecuzione (atteso che l'area oggetto d'intervento non è sottoposta a "tutela diretta" dal P.U.T.T./P. in quanto classificata "E" di valore paesaggistico "normale") si rappresenta quanto segue:

Dagli elaborati grafici del P.U.T.T./P. relativi alla geomorfologia (Sede 10 geomorfologia scala 1:25000)

si rileva, nell'area interessata dalle presunte opere abusive segnalate dall'esposto in precedenza citato, la presenza di una "ripa, fluviale" ovvero la presenza dell'alveo del torrente Valenzano che viene identificato quale emergenza geomorfologica e non già quale emergenza idrogeologica con riferimento specifico alle tavole tematiche relative all'Idrologia superficiale; pertanto l'area oggetto dell'intervento segnalato dall'esposto di che trattasi, pur risultando classificata A.T.E. di tipo E, è soggetta comunque alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 punto 3.06.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. attesa l'oggettiva presenza in loco del torrente Valenzano che rappresenta a tutti gli effetti un'emergenza geomorfologico-idrogeologica ovvero un elemento strutturante l'attuale assetto paesaggistico.

- A quanto sopra va altresì aggiunto che il Torrente Montrone ed il Torrente Valenzano rientrano comunque nell'elenco delle acque Pubbliche della provincia di Bari (Decreto Reale 21/03/29 pubblicato sulla G.U. n° 51 del 2/3/37, peraltro richiamato nella Relazione Generale del P.U.T.T./P.)

Ciò stante si rileva, per il caso in specie, una evidente discordanza tra l'indicazione cartografica relativa agli Ambiti Territoriali Estesi (che attribuisce impropriamente un valore normale "E" all'area direttamente interessata dall'intervento in corso di esecuzione pur risultando detta area comunque soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 431/85 ovvero all'art. 151 D.Lgs. 490/99 oggi art. 159 D.lgs n. 41/04 in quanto il torrente Valenzano risulta peraltro classificato "acqua pubblica" oltre che individuato quale emergenza geomorfologia nelle tavole tematiche del P.U.T.T./P.) e l'indicazione riveniente degli elaborati scritti del Piano (Relazione Generale del P.U.T.T./P.)

Peraltro, in presenza di tali discordanze, sovengono le specifiche disposizioni di cui all'art. 5.05 - "Primi adempimenti per l'attuazione del Piano", posti in capo all'Amministrazione Comunale di Adelfia che nel caso di specie aveva l'obbligo in presenza della suddetta emergenza geomorfologia ovvero di una situazione di fatto di dotarsi di adeguate norme di tutela paesaggistica onde evitare la compromissione di un alveo naturale quale è il sito in questione.

Alla luce di quanto in precedenza riportato sono pertanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 1.04 punto 2 secondo comma delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e quindi si rileva la necessità, per le opere in corso di realizzazione segnalate dall'esposto in precedenza riportato, della preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. atteso che dette opere costituiscono di fatto deroga alle disposizioni di tutela paesaggistica del P.U.T.T./P.

Ciò stante atteso che per le opere in corso di esecuzione risulta rilasciata la mera autorizzazione paesaggistica comunale, peraltro annullata con Decreto n° 10579 del 18/6/2004 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, dette opere sono da considerarsi a tutti gli effetti abusive stante l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Adelfia ovvero l'assenza di parere preventivo da parte della Giunta Regionale.

Entrando adesso nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in corso di esecuzione si rappresenta quanto segue:

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare dalla presenza della lama "Torrente Montrone" individuata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia nonché nell'elenco delle acque Pubbliche della Provincia di Bari (Decreto Reale 21/3/29) riportato nella Relazione Generale del P.U.T.T./P.

In particolare l'intervento in corso di realizzazione di che trattasi ricade nell'area di pertinenza della predetta lama (dove si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art.3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

- Entrando nel merito della valutazione dell'intervento in corso di esecuzione sulla base della documentazione comunale in precedenza trasmessa nonché dell'esposto pervenuto, si rappresenta che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la presenza di insediamenti abitativi e relative infrastrutture già esistenti), si presenta comunque ancora caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela ovvero dal Torrente Montrone.

- Con riferimento specifico all'area direttamente interessata dall'intervento abusivo in corso di esecuzione come peraltro anche evidenziato dalla stessa documentazione fotografica allegata all'esposto, questa risulta direttamente interessata da scavi e/o sbancamenti che stanno modificando in maniera significativa ed irreversibile l'area di pertinenza dell'emergenza geo-morfo-idrogeologica Torrente Montrone.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opere in corso di esecuzione con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P finalizzate alla tutela del corso d'acqua sopra citato.

L'intervento in corso di realizzazione costituisce in sintesi deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. (nel caso in specie, per le emergenze paesaggistiche del sistema geo-morfo-idrogeologico di cui all'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e fatta eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Intervento in corso di esecuzione sta comportando una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che interferisce in maniera significativa con il contesto paesaggistico di riferimento in quanto sta

modificando, in maniera pressoché irreversibile, una componente paesaggistica strutturante (lama) arrecando pertanto grave pregiudizio alla stessa conservazione dei residui valori paesaggistici ancora presenti nell'ambito territoriale interessato dalle opere, in corso di realizzazione.

I movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) nonché le opere complementari (piste di accesso depositi materiali ecc) unitamente all'esecuzione di opere in c.a. all'interno dell'alveo della lama stanno modificando il preesistente assetto geomorfologico d'insieme del corso d'acqua e nel contempo ne hanno modificato, peggiorandola, l'importante funzione idrogeologica.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere in corso di esecuzione di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P che consentono alla Giunta Regionale, qualora venga a conoscenza che autorizzazioni comunali possano determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, di assumere, su proposta dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal P.U.T.T./P;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire la piena salvaguardia della fama Torrente Montrone, soggetta a specifica tutela paesaggistica, si ritiene necessario pertanto ordinare al Comune di Adelfia di sospendere i lavori abusivi in corso d'esecuzione con ripristino dello stato dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 6.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'applicazione delle disposizioni di legge finalizzate alla immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione con ripristino dello stato dei luoghi.

Vengono fatti salvi dal presente provvedimento, che attiene all'aspetto meramente paesaggistico, l'applicazione dell'indennità risarcitoria, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 41 del 22/1/04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art. 146 del D.Lgs. 41/04, all'art. 82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2 ed all'art. 31 della L.R. 56/80.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L. R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal

Responsabile dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di INTIMARE all'Amministrazione Comunale di ADELFA di sospendere immediatamente i lavori abusivi in corso di esecuzione relativi alla variante tecnica al progetto originario di "Area attrezzata per mercato e parcheggio" approvato con delibera di C.C. n. 33 del 30/9/2002 nonché di provvedere al totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di evitare gravi ed irreversibili deturpazioni del bene paesaggistico interessato (lana) e ciò per le motivazioni e considerazioni nella relazione riportate;

Di INCARICARE il Settore Urbanistico Regionale alla notifica del presente provvedimento al comune di Adelfia;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché al fine di salvaguardare i beni paesaggistico-ambientali tutelati dal P.U.T.T./P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola